



Decreto 28 marzo 1994 n.36 (pubblicato il 30 marzo 1994)

## **Disciplina delle esposizioni pubblicitarie ed occupazione del suolo pubblico**

**Vista la delibera del Congresso di Stato in data 14 marzo 1994;**

**Valendo Ci delle Nostre Facoltà,**

**Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:**

### **Art. 1**

E' vietata l'esposizione di vetrine, cartelli pubblicitari, insegne e merci di qualsiasi genere sulle mura castellane, sugli alberi e nei luoghi di interesse panoramico. Sui muri e sul suolo pubblico in genere l'esposizione può essere effettuata esclusivamente secondo le modalità e nei limiti prescritti dal presente Decreto.

### **Art. 2**

Qualsiasi forma di pubblicità ed occupazione di suolo pubblico deve essere autorizzata dalla Commissione Tecnica Edilizia e per essa dal suo Presidente.

### **Art. 3**

(Formalità per ottenere l'autorizzazione)

Le domande, da presentare presso l'Ufficio Urbanistica, dovranno contenere i seguenti documenti:

- a) n.3 copie di progetto;
- b) relazione tecnica con indicazione della via e numero civico;
- c) fotografie in numero sufficiente alla identificazione generale della esposizione richiesta;
- d) richiesta in carta da bollo, del titolare di licenza dove si evidenzi l'impegno dello stesso ad osservare le norme tecniche e le vigenti leggi in materia;
- e) planimetria catastale 1:1000 evidenziata, nonché partita catastale;
- f) domanda di concessione e scheda fornita assieme alla cartella;
- g) nulla osta del Servizio di Igiene Ambientale per tutte le esposizioni di generi alimentari;
- h) eventuale documentazione comprovante il titolo di concessione in uso del suolo pubblico.

Sarà esaminata la superficie espositiva risultante dagli elaborati grafici.

#### **Art. 4**

(Classificazione pubblicità)

Le esposizioni pubblicitarie sono così classificate:

1) Pubblicità ordinaria.

E' pubblicità ordinaria soltanto quella effettuata mediante la tradizionale vetrina di negozio, incorporata nelle vetrate (porte e finestre) dei singoli esercizi. Quindi, e più in generale è ordinaria l'esposizione posta all'interno del negozio e visibile dall'esterno, collocata all'interno della soglia del locale sede di esercizio.

2) Pubblicità straordinaria.

E' straordinaria la pubblicità effettuata all'esterno dell'esercizio mediante vetrine mobili, pannelli, cartelli, altri espositori collocati sulla pubblica via oppure su suolo privato oppure ancora fissati ai muri esterni dell'esercizio, collocati al di fuori della soglia del locale sede di esercizio.

3) Insegne non luminose.

E' la pubblicità effettuata mediante cartelli, insegne, scritte, immagine pubblicitarie di tipo non luminoso, collocati al di fuori della soglia del locale sede d'esercizio.

4) Insegne luminose ed illuminate.

E' la pubblicità effettuata mediante cartelli, insegne, scritte, immagini pubblicitarie di tipo luminoso e illuminate collocati al di fuori della soglia del locale sede di esercizio.

5) Pubblicità straordinaria provvisoria ed occupazione temporanea di suolo pubblico.

La pubblicità e l'occupazione temporanea di suolo pubblico è quella effettuata per brevi periodi di tempo ed in occasioni particolari.

Il deposito di merci all'esterno dei negozi è vietato.

La pubblicità provvisoria ( striscioni, manifesti, ecc.) verrà denunciata presso l'Ufficio Affissioni che ne cura la gestione.

L'occupazione provvisoria di suolo pubblico ( circo, giostre, manifestazioni sportive, culturali, ecc..) verrà denunciata presso l'Ufficio di Polizia Civile che ne cura la gestione.

Il controllo della suddetta pubblicità e occupazione di suolo pubblico sarà effettuato a cura della Polizia Civile.

La pubblicità provvisoria è ammessa unicamente per manifestazioni e per un periodo non superiore a 15 gg., salvo eventuali deroghe rilasciate dal Congresso di Stato per manifestazioni di interesse pubblico. (es. cartelloni per manifestazioni teatrali ecc.)

Regolamentazione pubblicità straordinaria.

### **Art. 5**

L'esposizione straordinaria è consentita per una superficie con limite massimo di mq.6 per qualsiasi attività commerciale svolta in territorio e di mq.8 per le attività commerciali svolte nei chioschi.

Per edifici con piu' attività commerciali non si dovrà superare complessivamente 1/8 della facciata.

### **Art. 6**

Per ogni attività può essere autorizzato l'uso di un solo rullo espositore esterno il quale non deve costituire in modo alcuno ingombro alla viabilità, non deve superare i 60 cm. di diametro e deve essere situato in stretta aderenza al muro del negozio o del chiosco. Nei casi di attività situate in prospicenza di strade di larghezza inferiore ai 4 mt. , potrà essere autorizzato unicamente l'uso di un rullo non sostenuto da piedistallo ma da appositi sostegni snodabili o smontabili inseriti nel muro dell'immobile sede dell'attività.

### **Art. 7**

a) Per i chioschi di mescita possono essere autorizzate oltre i limiti di cui all'art.5, esposizioni distaccate dal corpo del chiosco, come frigo-gelati, distributori birra, granite, ecc., per un massimo di n.3 elementi e comunque che non occupino un'area maggiore di mq. 4.

b) Nel rispetto del limite massimo di mq.8 di cui all'art.5 per i chioschi adibiti all'esercizio della licenza turistica possono essere autorizzati espositori e vetrine in appendice o distaccate in numero non superiore a due accorpamenti e comunque che non occupino un'area superiore a 4 mq.

c) Le vetrine e mostre in genere usate per pubblicità straordinaria devono essere costruite in legno, ferro, in cristallo, possono essere semincassate nei muri o ad essi aderenti; in nessun caso devono sporgere piu' di 30 cm. se prospicienti strade di mt. 4 di larghezza o di larghezza superiore, e di 20 cm. se prospicienti strade di larghezza inferiore di 4 mt.; non possono superare in altezza l'architrave della porta del negozio o il tetto del chiosco ed il loro limite inferiore deve trovarsi ad una distanza minima dal suolo di 30 cm..

In sede di autorizzazione del progetto potrà essere imposto l'obbligo di lasciare fino a 10 cm, dai confini di ogni singola proprietà.

Insegne, cartelli, scritte, immagini pubblicitarie ed indicazioni stradali.

### **Art. 8**

Le insegne pubblicitarie, di cui all'art.4 punto 3 e 4, devono rientrare nella superficie massima prevista dall'art.5 del presente Decreto per tutte le attività escluse quelle contenute in aree produttive esistenti o di progetto, definite, nella planimetria in scala 1:5000 allegata alla Legge n.7 del 29/01/92 (Piano Regolatore Generale) e successive o eventuali varianti, per le quali il limite sarà fissato sulla base della valida soluzione architettonica, purché non ostruiscano o disturbino visuali di interesse pubblico, dall'organo competente del rilascio della specifica autorizzazione. In ogni caso non potrà superare 1/10 della superficie della facciata sulla quale insiste l'insegna, ed il collocamento deve essere in aderenza alla facciata. E' vietata qualsiasi forma di sporgenza in altezza

oltre il limite di gronda. Per le coperture piane l'insegna non può superare l'altezza del parapetto con il limite massimo di h.100 cm..

### **Art. 9**

E' consentita l'autorizzazione in eccedenza rispetto alla superficie massima di cui all'art.5 per le seguenti attività:

a) per alberghi, ristoranti, tavole calde e pizzerie, potranno essere autorizzate una o piu' insegne aventi ciascuna le seguenti caratteristiche:

- la superficie dell'insegna non dovrà superare 1/8 della superficie del prospetto del piano tipo dell'edificio sul relativo fronte. Le superfici utilizzate per il computo della superficie dell'insegna saranno quelle relative al fronte sul quale viene applicata l'insegna.

b) per bar, osterie e tabaccherie potrà essere autorizzata una sola insegna per esercizio, di superficie non superiore a mq.1,00 oppure di due insegne di superficie non superiore a mq.0,50 in caso di pluralità di ingressi.

In ogni caso potranno essere imposte superfici inferiori in sede di autorizzazioni.

### **Art. 10**

L'insegna potrà essere applicata sul prospetto o perpendicolare ad esso, con una sporgenza non superiore ad 80 cm..

L'insegna potrà essere luminosa e costruita con i materiali piu' adatti per la sua conservazione. Non sarà consentito il funzionamento ad intermittenza.

Potrà essere richiesta la riduzione di intensità luminosa, che ad ogni modo dovrà essere indicata nella domanda di autorizzazione.

La richiesta di autorizzazione dell'insegna dovrà essere accompagnata da elaborati grafici che riproducano, in scala non inferiore a 1:50, i particolari ed i caratteri della facciata dell'intera unità edilizia. Gli elaborati dovranno riprodurre anche la facciata adiacente qualora l'insegna sia al suo limite.

Dovranno anche essere presentate fotografie che illustrino l'edificio nel suo insieme e nel suo contesto urbano.

Non sono ammesse insegne su palo o comunque distaccate da fabbricati sede di esercizio in qualsiasi zona del territorio, salvo quanto previsto dal successivo articolo.

### **Art. 11**

Per gli edifici con piu' attività insediate (centri commerciali, centri uffici ecc. con un minimo di 6 attività insediate) previo rinuncia di tutte le attività alle disposizioni di cui all'art.5 della presente Legge, è ammesso l'installazione di insegne come segue:

- n.1 insegna per facciata di superficie massima pari a 8 mq. applicata in aderenza all'edificio;

- n.2 composizioni segnaletiche bifacciali aventi le seguenti dimensioni massime: altezza da terra 2,70 mt., larghezza espositore 1,00 mt., altezza espositore 1,40 mt.;

in alternativa:

un unico assieme segnaletico bifacciale avente le seguenti dimensioni massime: altezza da terra 2,70 mt., larghezza espositiva 2,00 mt., altezza espositore 1,40 mt..

La segnaletica prevista dal presente articolo dovrà uniformarsi ai progetti di arredo urbano di cui al successivo articolo 22.

Inoltre le posizioni dei segnalatori dovranno essere concordate con l'A.A.S.P. "settore segnaletica stradale" che dovrà rilasciare parere preventivo tenendo conto della visibilità per la circolazione pedonale e carrabile.

Indicazioni stradali

## **Art. 12**

1) Qualsiasi indicazione stradale potrà essere installata unicamente all'A.A.S.P., che stabilisce inoltre gli standard e caratteristiche delle stesse.

2) Per le zone produttive saranno installate a cura dell'A.A.S.P., indicazioni di carattere generale negli incroci principali.

3a) Per le attività di servizio è permesso un'unica indicazione stradale di installarsi a cura dell'A.A.S.P., su indicazione delle proprietà in accordo con l'Azienda stessa, escluse le attività presenti in centri storici, nuclei storici e nuclei abitati.

3b) Per attività di servizio si intendono le seguenti:

Ristoranti;

Trattorie;

Alberghi;

Tavole Calde;

Pizzerie;

Ingrossi Commerciali;

Attività artigianali e produttive isolate;

Attività di carattere pubblico;

4) Per i distributori di carburante è consentita una superficie max di 18 mq. di insegne su pali ( max 3 pali); in aggiunta sono consentite esposizioni e insegne in ragione di mq.1 per ogni colonna di erogazione di carburante, purché queste ultime siano in aderenza alle strutture fisse dell'impianto.

5) Le attività ubicate lungo la superstrada non hanno diritto ad alcuna indicazione stradale, ma solamente a insegne in aderenza all'edificio sede della attività.

Suolo pubblico

### **Art. 13**

Per i chioschi di mescita e per i locali adibiti a bar può essere richiesta assegnazione annua di suolo pubblico ove collocare unicamente tavoli, sedie, ed accessori strettamente inerenti al servizio. Il suolo concesso deve essere delimitato in modo ben visibile a cura del richiedente.

L'autorizzazione dovrà essere richiesta come previsto dall'art.3 del presente Decreto.

L'autorizzazione si considera tacitamente rinnovata salvo diversa comunicazione all'interessato.

### **Art. 14**

Nella misura della superficie di suolo pubblico da concedersi deve ritenersi compresa anche quella necessaria ai passaggi che immettono nei locali, chioschi ed esposizioni.

### **Art. 15**

Non possono essere assolutamente concessi per uso turistico gli accessi ai luoghi di interesse panoramico come piazzuole e ciglio del Monte Titano. E' fatto assoluto divieto di occupazione di tali accessi mediante tavoli e qualsiasi altro ingombro che ne impedisca l'uso da parte dei pedoni.

### **Art. 16**

L'area massima di suolo pubblico che potrà essere concessa non dovrà superare i 100 mq. inoltre l'assegnazione dovrà essere limitata in modo da non costituire disturbo al traffico pedonale ed agli automezzi.

### **Art. 17**

Sono considerati di particolare interesse turistico le vie ed i luoghi seguenti:

sono da considerare di I° categoria tutte quelle attività che si affacciano alle seguenti Vie:

Via Piana (con inizio dal bivio con Via Maestri Comacini);

P.le Lo Stradone;

Viale F. D'Urbino e Via del Voltone fino all'incrocio con Via Tana;

P.le della Stazione;

Passo delle Streghe;

Salita alla Rocca;

Salita alla Cesta;

Piazzetta Arbe;  
Via La Lapidici Marini;  
P.le Cava Antica;  
Campo Bruno Reffi;  
Via della Fratta;  
Via Francesco Maccioni;  
P.le Cava degli Umbri;  
Piazza Antonio di Paolo Ferri;  
Contrada dei Fossi;  
Contrada dei Magazzeni;  
Contrada della Pieve;  
Contrada di Borgoloto;  
Contrada Omagnano;  
Contrada del Pianello;  
Piazza della Libertà;  
Contrada del Collegio;  
Contrada Santa Croce;  
Via Eugippo;  
Piazzetta del Titano;  
Piazza Garibaldi;  
Via Donna Felicissima;  
Via Paolo III;  
Contrada San Francesco;  
Piazzetta del Placito Feretrano;  
Via Basilicius;  
Contrada Omerelli;

Contrada Bastioni;  
Contrada delle Mura;  
Viale Antonio Onofri;  
Piazzale Marino Giangi;  
Via Ugo Gombertini;  
Via Giacomo Jstriani;  
Scala del Capo della Porta;  
Piazzale Marino Calcigni;  
Via Pietro Tonnini;  
Piazzale Campo della Fiera;  
Piazza Mercatale;  
Via Pietro Franciosi;  
Galleria Cassa di Risparmio.

#### **Art. 18**

Ulteriore definizione dei luoghi di particolare interesse turistico si opera con delibera del Congresso di Stato.

#### **Art. 19**

Le tasse dovute per qualsiasi forma di pubblicità ed occupazione di suolo pubblico sono stabilite dalla tabella allegata al presente Decreto.

La revisione delle stesse si opera con delibera del Congresso di Stato.

#### **Art. 20**

La vigilanza sulla applicazione delle presenti norme è affidata all'Ufficio Urbanistica in collaborazione con la Polizia Civile.

#### **Art. 21**

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente Decreto sono puniti con la multa a giorni prevista dall'art.85 del Codice Penale, applicabile secondo gravità del 1° e 2° e 3° grado;

con obbligo dell'immediata rimozione delle esposizioni pubblicitarie abusive o irregolari e dell'immediato sgombrò del suolo pubblico abusivamente occupato (art.30 Legge 02/12/1981 n.102 R.E.).

In caso di recidiva o inosservanza dell'ordine di rimozione o di sgombero oltre alla multa i contravventori sono soggetti alle seguenti sanzioni:

- a) chiusura dell'esercizio per 5 giorni alla seconda infrazione;
- b) chiusura dell'esercizio per 10 giorni alla terza infrazione;
- c) chiusura dell'esercizio per 30 giorni alla quarta infrazione.

I provvedimenti di chiusura temporanea dell'esercizio per il periodo di tempo sopra specificato vengono emessi dal Commissario della Legge contestualmente all'accertamento della recidività.

I predetti provvedimenti di chiusura temporanea dell'esercizio e di revoca della licenza sono immediatamente esecutivi nonostante l'opposizione o il ricorso presentati contro essi a norma di Legge.

### **Art. 22**

L'installazione abusiva o il mancato pagamento della relativa tassa comporta, oltre a quanto previsto dall'art.21, una sanzione amministrativa da due a quattro volte la somma dovuta per un anno di esposizione o occupazione di suolo pubblico.

Tale sanzione è applicata con delibera della Commissione Tecnica Edilizia.

### **Art. 23**

Le norme del presente Decreto potranno essere integrate, e/o superate dai progetti previsti dal presente articolo.

Tali progetti, che avranno lo stesso iter d'approvazione previsto per il Piano Particolareggiato (Legge n.140 del 13/11/1991 art.15) sono così individuati:

- a) progetto di arredo urbano dei Centri Storici e Nuclei Storici.
  - Tali progetti dovranno prevedere, oltre agli elementi di arredo urbano le normative, le prescrizioni e/o elaborati inerenti le esposizioni pubblicitarie e l'occupazione di suolo pubblico.
  - I tempi di realizzazione entro i quali i privati dovranno adeguarsi a tali progetti e le relative sanzioni amministrative per gli inadempimenti.
  - Eventuali finanziamenti e modalità di erogazione dei medesimi.
  - I termini entro i quali le norme del presente Decreto si considerano superate nelle aree oggetto di intervento.
- b) Progetti di arredo, segnaletica verticale urbana ed extra urbana, cartellonistica pubblicitaria.
  - Tali progetti dovranno razionalizzare e regolamentare i messaggi indicatori e informativi sia pubblici che privati con particolare riferimento alle indicazioni stradali e ai pannelli per le affissioni di servizio e pubblicitarie.

## **Art. 24**

Gli elementi d'arredo di segnaletica e quant'altro previsto nei progetti di cui all'art.22 potranno essere installati unicamente dall'A.A.S.P.

I privati interessati all'installazione di indicazioni pubblicitari dovranno presentare domanda all'A.A.S.P. Quest'ultima è tenuta a dare risposta entro il termine di 30 gg., previa verifica delle disponibilità di spazio, specificando i costi relativi alla realizzazione e installazione di quanto richiesto.

L'installazione sarà effettuata entro 15 gg. dal pagamento della relativa tassa pubblicitaria mediante denuncia all'Ufficio Urbanistica, oltre al pagamento sopracitato da effettuare presso l'A.A.S.P.

La stessa tassa sarà riportata nella cartella unica delle tasse (Legge n. 53 del 12 maggio 1989).

## **Art. 25**

E' abrogato il Decreto 9 marzo 1987 n.38.

**Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 marzo 1994/1693 d.F.R.**

I CAPITANI REGGENTI

Gian Luigi Berti - Paride Andreoli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari

ALLEGATO

TARIFFE

1) Pubblicità ordinaria al mq.

Per i primi 10 mq.

3 mesi 6 mesi 9 mesi 12 mesi

1° Categoria 5.200 7.100 9.700 11.700

2° Categoria 2.600 3.900 5.200 6.500

da 10 mq. ad oltre

1° Categoria 2.600 3.600 4.900 5.850

2° Categoria 1.300 1.900 2.600 3.250

Illuminata nelle ore notturne

+500 +500 +500 +500

2) Pubblicità straordinaria ed insegne non luminose al mq.

Per i primi 8 mq.

3 mesi 6 mesi 9 mesi 12 mesi

1° Categoria 16.900 22.000 27.000 32.500

2° Categoria 9.700 13.000 16.000 19.500

da 8 mq. ed oltre

1° Categoria 3.400 4.500 5.500 6.500

2° Categoria 1.900 2.600 2.200 3.900

3) Insegne luminose ed illuminate di riflesso al mq.

3 mesi 6 mesi 9 mesi 12 mesi

1° Categoria 22.000 27.000 32.500 38.000

2° Categoria 14.000 19.500 23.000 26.000

da 8 mq. ed oltre

1° Categoria 27.000 32.500 38.000 45.500

2° Categoria 22.000 27.000 32.500 38.000

4) Pubblicità straordinaria provvisoria.

£.1.300 al mq. per ogni giorno

5) Suolo pubblico

Area chiosco 1° Categoria £.130.000 al mq.

Area chiosco 2° Categoria £. 39.000 al mq.

Area rullo e ombrellone £. 39.000 al mq.

Area adiacente 1° Categoria

Fino a mq.20 £. 26.000 al mq.

Fino a mq.50 £. 32.500 al mq.

Oltre i mq.50 £. 39.000 al mq.

Area adiacente 2° Categoria £. 26.000 al mq.

Occupazione provvisoria

al mq. £.100 per ogni giorno.

6) Tariffe pubblicità su autoveicoli al mq.

3 mesi 6 mesi 12 mesi

9.000 13.000 19.500